



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 72 DEL 14-09-2022

OGGETTO: Divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di settembre

IL SINDACO

Premesso:

- Che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- Che con Decreto n. 1101 del 10/06/2022 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale è stato determinato il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023;
- Che le lezioni avranno inizio il 19 (Lunedì) settembre 2022. I giorni di scuola sono determinati in 204 e/o 203 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l'anno scolastico) e avranno termine il 10 (Sabato) giugno 2023, così come riportato nell'allegato che costituisce, parte integrante del suddetto decreto;
- Che l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- Che il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle

Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- Che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;

Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

- Che i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione possono restare aperti, rendendo possibile la consumazione di cibi e bevande analcoliche al loro interno, senza limiti orari;

- di dover intervenire sulla limitazione di possibile intossicazione acuta da alcol (consumo concentrato in un tempo limitato da persone che non sono dipendenti, come è il caso del consumo in acuto da parte di adolescenti e giovani) e dalla tossicità cronica, ossia la silenziosa e progressiva lesione di organi vitali dovuta a protratto consumo di alcol anche se in dosi moderate. L'alcol è una droga psicotropa lecita, come il tabacco, e dunque non è esposta a quella pressione sociale che viene invece rivolta alle droghe illecite. Ma per il nostro cervello, legali o illegali che siano, tutte le sostanze psicotrope sono dannose;

- che il consumo, specie da parte dei giovani, di bevande alcoliche e superalcoliche, in una fascia oraria notturna, individuata dalle ore 01:30 in poi, porta a ingiustificati fenomeni di assembramenti, nonché ad un'eccessiva euforia, da parte dei consumatori, tale da potere inficiare anche, da parte degli stessi, la trasgressione delle norme in materia di sicurezza stradale, oltre alla necessità di dover ricorrere agli interventi degli organi di polizia e alle cure dei sanitari, così come si rileva in questo ultimo periodo;

Dato atto che la limitazione degli orari di vendita e consumo di cibi e bevande somministrate da parte degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, può ridurre le cause e i fattori di criticità legati alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla sicurezza e la pubblica incolumità dei residenti e della cittadinanza tutta;

Tenuto conto che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e alla fruizione cui sono destinati e determinando un clima di insicurezza che limita la libera circolazione delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto che:

- sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;

- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sopra indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani e delle aree monumentali;

- è necessario e opportuno prevedere in tutto il territorio comunale la limitazione in determinati giorni e orari delle attività di tutti gli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi autorizzati alla vendita di alcoolici e superalcoolici;

Visti:

- Il D. lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;

- La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";

- La legge n. 125/2001;

- DL n. 117/2007;

- Legge n. 120/2016;

- Articolo 689 del codice penale;

- L'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il

Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili

e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza contemplato dal predetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

- L'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ha il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

- Il Decreto Legge n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020;

- Il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e successive modifiche e integrazioni;

- La Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2021;

- Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Preso atto che con l'autunno alle porte e la riapertura delle scuole, è fondamentale rispettare le regole ed essere responsabili, nel periodo che va dal 14 settembre al 31 ottobre 2022, in occasione delle imminenti riaperture delle scuole di ogni ordine e grado, appare prevedibile limitare il verificarsi il consumo incontrollato di alcoolici e superalcoolici;

Dato atto che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopracitata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Ritenuto che:

- debba essere dettata una disciplina relativa alla vendita al dettaglio, all'asporto e alla somministrazione di alcolici e superalcolici, specialmente per le refluenze negative che possono essere determinate sulle situazioni di aggregazione e di assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché per la causazione di sinistri stradali nel territorio comunale;

- il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;

Considerato che nel territorio comunale si sono registrati episodi di abuso nel consumo di alcolici e superalcolici, imponendo ogni necessaria cautela per evitare il ripetersi di situazioni pericolose per la privata e pubblica incolumità;

Ritenuto alla luce delle sopra citate valutazioni, di applicare nel territorio comunale misure atte a limitare il consumo di alcolici e superalcolici;

Ritenuto altresì, per le superiori particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, come

specificamente motivate, di adottare misure di contrasto rigorose verso il consumo e l'abuso di

alcolici e superalcolici;

Ritenuto pertanto, necessario vietare nel periodo dal 14/09/2022 al 31/10/2022 la vendita, la somministrazione ed il consumo di alcolici e superalcolici nelle modalità di seguito descritte;

In attesa della costituzione dell'Osservatorio Permanente sulle dipendenze da parte dell'Assessore alle Politiche Sociali di questo Comune;

ORDINA

1. in tutti i giorni del periodo dal 14 settembre 2022 al 31 ottobre 2022, a partire dalle ore 01,30 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo:

a) Il divieto di vendita con asporto di alcolici e superalcolici da parte di tutti gli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi autorizzati alla vendita di alcolici e superalcolici (ivi compresi, a titolo esemplificativo, bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici),

b) Il divieto di consumo di alcolici e superalcolici, all'esterno e all'interno dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati: luoghi pubblici e/o di uso pubblico (marciapiedi, strade, piazze, ville, giardini pubblici, aree verdi in generale, parchi comunali);

c) a partire dalle ore 22,00 sino alle ore 01:30, la somministrazione, la vendita e il consumo deve avvenire con l'uso di contenitori di plastica o di carta nei quali gli alcolici e/o i superalcolici devono essere versati direttamente da parte di chi effettua la somministrazione o vendita o procede al consumo. Per la vendita di alcolici o superalcolici in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi di chiusura dei contenitori stessi.

AVVERTE

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis.1, del D. Lgs. N. 267/2000 che testualmente recita:

“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della

sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 ottobre 2022, sul sito web del Comune di Mussomeli e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

La presente ordinanza:

- annulla la n. 70 del 14/09/2022 e modifica le precedenti n. 74 del 04/11/2009 e n. 22 del 14/06/2010, contestualmente viene trasmessa:

1. Agli operatori commerciali del settore;
2. Al Sig. Prefetto di Caltanissetta;
3. Alla Questura di Caltanissetta;
4. Alla Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli;
5. Al comando della Guardia di Finanza di Mussomeli;
6. Al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO

Giuseppe Sebastiano CATANIA

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il (n. reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE